## REGOLAMENTO (CE) N. 119/94 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 1994

## che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 (²), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nell'ambito della politica agraria comune (¹), modificato dal regolamento (CE) n. 3528/93 (¹),

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CBE) n. 1681/93 della Commissione (9) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, per consentire il normale funzionamento del regime dei prelievi, è d'uopo assumere, per il calcolo di questi ultimi, il tasso rappresentativo di mercato constatato nel coiso del periodo di riferimento del 21 gennaio 1994 per quanto concerne le monete a cambio fluttuante :

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

I supplementi che vengono aggiunti ai prelievi fissati in anticipo per l'importazione dei prodotti previsti dall'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEB) n. 1766/92 sono fissati nell'allegato.

## Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 25 gennaio 1994.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 gennaio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

<sup>(\*)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21. (\*) GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22. (\*) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (\*) GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 32. (\*) GU n. L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 11.